



# COMUNE DI PANTIGLIATE

## PROVINCIA DI MILANO

### PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

LEGGE REGIONALE 12 / 2005 e s.m.i.

# DOCUMENTO DI PIANO

## PIANO DELLE REGOLE

### PIANO DEI SERVIZI



Il Sindaco

Sig.ra Lidia Maria Rozzoni



Il Segretario Comunale

Dott. Diego Carlino



Il Responsabile Settore Gestione Territorio

Ing. Pierluigi Taverni



PROGETTO  
CIONI MORI e GROSSI  
ARCHITETTI ASSOCIATI  
DR.ARCH. MARIAEMMA CIONI MORI  
DR.ARCH. FRANCO GROSSI  
VIA SAVONA 67a  
20144 MILANO tel/fax 024234417  
e-mail: grossi.cionimori@libero.it  
C.F. e p.IVA: 06157090967

CONSULENZA ANALISI STORICA  
DR.ARCH. ADA GROSSI  
DOTTORE DI RICERCA IN DIPLOMATICA

ELABORAZIONE GRAFICA  
ALESSANDRO ANTINORI

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

## ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI PROVINCIA E PASM

## DEDUZIONI OSS. ARPA

## CORREZIONE ERRORI MATERIALI

## **CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI**

## OSSERVAZIONI AL PGT E PROPOSTA DEDUZIONI

A seguito della pubblicazione del Piano di Governo del Territorio dal 10/10/12 al 09/11/12 sono pervenute n. 13 osservazioni nei termini di legge.

Di seguito si riportano l'elenco delle osservazioni pervenute, la sintesi dei loro contenuti, l'annotazione sugli Atti di Piano o documenti interessati dall'osservazione, la localizzazione degli immobili interessati, ove specificati (vedi tav. 24 in scala 1:5000 con la localizzazione degli immobili stessi) e la proposta di deduzioni.

<i>n°</i>	<i>protocollo</i>	<i>data</i>	<i>soggetto proponente / sintesi proposte</i>
1	7034	23/11/12	Magenis Donatella
2	7160	27/11/12	Colangelo Rosa Maria
3	7252	30/11/12	Briano Maurizio per Alfieri Immobiliare srl <i>contraente utilizzatore immobile via Risorgimento 37</i>
4	7289	03/12/12	Malfettone Antonio (Società e Ambiente)
5	7329	04/12/12	Marazzi Giovanbattista
6	7369	06/12/12	Solinas Antonello Paolo <i>condominio via Risorgimento 37</i>
7	7373	06/12/12	Gulti Claudio
8	7374	06/12/12	Alberti Caterina per sé e congiunti Savioni Delfina e Alberti Angelo
9	7401	07/12/12	Azienda Agricola del Parco srl
10	7402	07/12/12	Cave Grondone srl
11	7405	10/12/12	Isernia Ilaria
12	7411	10/12/12	D'Ambra Giuseppe e Zanella Mariangela
13	7414	10/12/12	Arrigoni Fermo a.u. Immobiliare Roverbella srl

**Oss. n.1** – prot. 7034 in data 23/11/12

<i>proponente:</i>	<b>Magenis Donatella</b>
<i>imm. interess.</i>	<i>indirizzo:</i> via Volta 4 <i>id. catastale:</i> F.4 mapp. 360
<i>doc. interess.</i>	Piano delle Regole
<i>sintesi contenuto:</i>	Richiamata la propria istanza prot. 3296 del 30/04/08, fa rilevare: - l'appezzamento di terreno era inserito nel PRG nel PdR n.5 che comprendeva tutti lotti già edificati, ad eccezione di quello in oggetto, unico libero della zona. La normativa del PGT lo inserisce in zona "RDS", per la quale non sono previsti indici di utilizzo fondiario, se non la traslazione di piccole quantità unendo più lotti confinanti; essendo la

- situazione al contorno rigidamente consolidata, ciò rende il lotto di fatto inedificabile. Il terreno ha una superficie catastale di mq. 690 e si presta alla realizzazione di un edificio mono-bifamiliare. La proprietà intenderebbe realizzare una nuova costruzione e chiede che venga assegnato un indice di utilizzo fondiario, in sintonia con i lotti limitrofi.
- Il mancato accoglimento della richiesta manterrebbe una discontinuità nel tessuto urbano, impedendo una nuova iniziativa e conseguente ritorno economico anche per L'Amministrazione Comunale.

<i>proposta deduzioni:</i>	Si propone di <b>accogliere</b> l'osservazione inserendo prima dell'ultimo comma dell'art. 20.4 relativo ad "RDS - tessuto residenziale con prevalenti caratteristiche di forte disomogeneità" il seguente comma: "In caso di lotti non ancora edificati l'edificazione è consentita mediante Permesso di Costruire convenzionato; la SLP massima consentita, sarà calcolata con indice massimo $U_f = 0,35$ mq/mq e sarà utilizzabile previa cessione di aree al Comune per funzioni pubbliche pari ad almeno il 15% dell'area medesima."
----------------------------	--

**Oss. n.2** – prot. 7160 in data 27/11/12

<i>proponente:</i>	<b>Colangelo Rosa Maria</b>
<i>imm. interess.</i>	<i>indirizzo:</i> via Armellini 8 <i>id. catastale:</i> F.5 mapp. 389 parte, 672
<i>doc. interess.</i>	Piano dei Servizi e Piano delle Regole
<i>sintesi contenuto:</i>	Vista la tav. 1R del Piano delle Regole che destina parte dell'area di proprietà, F.5 mapp. 389 parte e 672 ad "Aree servizi pubblici e/o di uso e interesse pubblico e verde pubblico" e la tav. 2S del Piano dei Servizi che ne specifica la destinazione a "Parcheggi pubblici e/o di uso pubblico residenza/servizi, in progetto", dichiara tale destinazione non compatibile poiché ricadente su immobili di proprietà privata della scrivente. Chiede di revisionare la tav. 1R, estendendo anche agli immobili sopraccitati la destinazione "RBD – tessuto recente a bassa densità" e di revisionare la tav. 2S eliminando la destinazione "Parcheggi pubblici e/o di uso pubblico residenza/servizi, in progetto" che interessa le aree sopramenzionate.

<i>proposta deduzioni:</i>	Si propone di <b>accogliere l'osservazione</b> , stralciando la previsione puntuale di parcheggio denominata PR103 e modificando conseguentemente gli Atti di PGT.
----------------------------	--

**Oss. n.3** – prot. 7252 in data 30/11/12

<i>proponente:</i>	<b>Briano Maurizio per Alfieri Immobiliare srl</b>
<i>imm. interess.</i>	<i>indirizzo:</i> viale Risorgimento 37 <i>id. catastale:</i> F.5 mapp. 271,293,567, 693,694
<i>doc. interess.</i>	Piano delle Regole
<i>sintesi contenuto:</i>	L'osservante è utilizzatore di parte dell'edificio, che è articolato su 3 piani fuori terra (PT con destinazione commerciale, piani primo e secondo con destinazione residenziale). L'immobile ricade in zona " <b>RDS</b> – tessuto residenziale con prevalenti caratteristiche di disomogeneità", che prevede la possibilità di incremento della SLP esistente in misura pari al 20% se finalizzato al riallineamento in altezza rispetto ai fabbricati della cortina. Il fabbricato lato nord cui allinearsi in altezza (quota gronda) è articolato su 5 piani fuori terra: PT commerciale, piani primo, secondo, terzo e quarto mansardato con destinazione residenziale. I due piani aggiuntivi necessari per il riallineamento in altezza del

fabbricato corrisponderebbero ad un incremento non inferiore al 66% della SLP esistente. Si chiede la revisione della norma del citato art. 20.4 prevedendo la possibilità di incremento della SLP esistente in misura non inferiore al 66% (2/3); si chiede inoltre di innalzare il valore Rc al 50% della Sf del lotto, al fine di poter adeguatamente integrare la dotazione di parcheggi. (L'osservazione propone gli stessi argomenti della n.6 e riguarda il medesimo oggetto)

*proposta  
deduzioni:*

L'edificio in oggetto è costituito da tre piani fuori terra ed ha la possibilità, prevista dall'art. 20.4, di riallinearsi in altezza al contiguo edificio di quattro piani fuori terra (oltre a sottotetto): la possibilità di riallineamento in altezza, è quindi riferita ad un solo piano aggiuntivo, in quanto le possibilità di utilizzo dell'eventuale sottotetto sono regolate dall'art.63 della L.R. 12/05 e s.m.i. Per consentire tale riallineamento si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, aumentando l'incremento della SLP previsto dall'articolo sopracitato della Normativa del Piano delle Regole dal 20% al **30%**. L'eventuale quota di SLP necessaria, eccedente il 30% stabilito e la SLP necessaria per realizzare l'ulteriore piano mansardato (nel caso non si voglia utilizzare la normativa per il recupero sottotetti di cui all'art.63 L.R.12/05 e s.m.i.) potrà essere reperita mediante i meccanismi di premialità e incentivazione previsti al Titolo VI del Piano delle Regole.

Per criteri di equilibrio, si propone di aumentare conseguentemente al 30% anche il valore dell'incremento previsto nel medesimo articolo per interventi di pianificazione attuativa estesi ad almeno tre lotti contigui.

Per quanto concerne la richiesta di aumento della superficie coperta ammessa, si propone di respingere tale istanza, in quanto non appare opportuno incrementare il valore indicato dalla norma per questo tipo di tessuto urbano, al fine di preservare un corretto rapporto tra gli spazi edificati.

Si propone pertanto di **accogliere** parzialmente l'osservazione modificando gli incrementi di SLP previsti all'art. 20.4, dal 20% al **30%**.

A maggior chiarezza del testo normativo, si propone anche di introdurre nell'ambito dell'art. 20, il richiamo alle possibilità di utilizzo dei meccanismi di premialità previsti al Titolo VI del Piano delle Regole, applicabili anche agli interventi edilizi sul tessuto edificato, nei limiti dei parametri urbanistici e/o morfologici stabiliti per ogni singola zona.

Per i suesposti motivi si propone di **accogliere parzialmente l'osservazione**, modificando il testo delle Norme Tecniche del Piano delle Regole come sopra specificato.

**Oss. n.4** – prot. 7289 in data 03/12/12

*proponente:*

**Malfettone Antonio per Società & Ambiente** (n.8 firme)

*imm. interess.*

*indirizzo:* = *id. catastale:* =

*doc. interess.*

Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole, VAS, Studio di Incidenza.

*sintesi*

*contenuto:*

Premesso di non condividere l'impianto generale del PGT in oggetto, formula una serie di osservazioni nello specifico, volte a migliorarne l'impatto, proponendo:

Documento di Piano:

- 1 lo stralcio dei commi degli art. 5.1 e 5.2 della Normativa del Documento di Piano relativi ai trasferimenti di capacità edificatoria dall'ambito "E" all'Ambito "B";
- 2 una diminuzione delle H max previste nell'Ambito "A" a tre piani fuori terra (art.8.1)
- 3 le stesse modifiche alle altezze massime previste all'art.8.2 relativo all'Ambito "B", oltre all'introduzione di una fascia di rispetto per l'Oasi

del Fontanile;

- 4 lo stralcio dell'art. 8.5 (Ambito "E") e la destinazione dell'area ad orti;
- 5 la ridenominazione della tav.11 e la messa in evidenza delle sole strutture pubbliche tralasciando quelle di "uso pubblico";

#### Piano delle Regole:

- 6 l'introduzione all'art.9 della prescrizione che "le opere a scomputo di oneri di urbanizzazione, fatte salve condizioni di oggettiva impossibilità, dovranno sempre essere concluse prima dell'avvio dell'urbanizzazione prevista";
- 7 all'art. 19.1 lo stralcio dei commi 6 e7 e la loro sostituzione con "non sono ammesse finiture che degradino l'estetica del paese, ad esempio rivestimenti in lamiera o laminato plastico";
- 8 all'art.26 l'esclusione della possibilità di parziale monetizzazione, per la dotazione di parcheggi relativi alle attività commerciali, eccetto casi di recupero o trasformazione di aree già urbanizzate;
- 9 all'art.32.2, a conferma della linea guida del primo capoverso, che vieta l'apertura di nuove cave in tutto il territorio comunale, propone lo stralcio delle frasi in accoglimento delle previsioni del Piano Provinciale Cave (ampliamento dell'ATEg26); a supporto viene citato il Documento di Compatibilità Ambientale relativo, che descrive un'attività produttiva intensa e il pesante impatto sul territorio in contrasto con l'impostazione di tutela del PGT; viene evidenziata anche la presenza di altre attività all'interno dell'ATE esistente da parte di Ditte attive nella produzione di granulare bituminoso, nel recupero di inerti e nella bonifica di terreni contaminati.
- 10 stralcio dell'art. 32.3 di recepimento del progetto del prolungamento della linea M3 nel PGT e sostituzione con altro che tutela un corridoio per il passaggio della linea in superficie al fine di minimizzare l'interramento, con conseguente riduzione dei costi;
- 11 all'art.36 si propone l'aggiunta del seguente enunciato: "il PGT individua una fascia di 50 mt libera da ogni urbanizzazione per ogni area di sensibilità paesistica pari o superiore alla quarta classe";
- 12 l'esclusione dell'Ambito "E" dall'applicazione del principio di perequazione urbanistica previsto dall'art. 47;

#### Piano dei Servizi

- 13 p.4.1 eliminazione della previsione di un Punto Parco all'interno del complesso di Villa Mora e previsione di un Punto Parco nell'ambito della riqualificazione del Parco Chico Mendès, con progetto di fruizione atto alla vendita diretta dei prodotti del Parco Agricolo;
- 14 aggiunta della seguente proposizione al p.10: "Si individuano, ove possibile, aree per parcheggio biciclette, con apposite rastrelliere, in prossimità delle fermate delle linee MilanoSudEstTrasporti";

#### Valutazione Ambientale Strategica

- 15 rettifica al punto 4.1.10 con riguardo alla pista ciclabile Zelo-Paullo-Pantigliate con le parole "è in fase di previsione" anziché "è stata realizzata";
- 16 all'art.6 e 6.1 si richiedono modifiche sulla base di semplici opinioni espresse dagli osservanti inerenti la quantificazione della domanda abitativa da soddisfare e la situazione dell'offerta di servizi;

#### Studio di Incidenza

- 17 si propone lo stralcio del paragrafo relativo alla possibilità di intraprendere un percorso di concertazione con gli organismi del Parco per accedere a meccanismi di permuta di aree al fine di consentire l'utilizzo, ai fini insediativi di funzioni residenziali e attrezzature pubbliche, di porzioni di aree ad ovest dell'Ambito "A".

proposta  
deduzioni:

Documento di Piano:

- 1 e 4 - le richieste relative all'Ambito "E" **non danno luogo a provvedere** in quanto in ottemperanza al parere di conformità del PGT al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, favorevole, condizionato a misure correttive e prescrittive agli Atti del PGT (cfr. deliberazione del C.D. del PASM n. 47 in data 18/12/2012), le previsioni di tale Ambito di Trasformazione vengono trattate esclusivamente a livello strategico, nella Relazione del Documento di Piano, come proposta da valutare in sede di variante al PTC del Parco, e sono state eliminate dagli altri Atti del PGT.
- 2 e 3 - la richiesta relativa alla diminuzione delle altezze massime previste dalla Normativa per gli Ambiti "A" e "B" non può essere accolta in quanto l'utilizzo ancorchè parziale dei 4 piani è teso a limitare l'utilizzo di suolo coperto, per lasciare una maggiore superficie permeabile. L'altezza di 4 piani risulta inoltre essere ampiamente compatibile con il contesto urbano di Pantigliate;
- 5 la tav. 11 è relativa alla "Situazione esistente offerta attrezzature pubbliche e di uso pubblico" come prescritto dalla L.R. 12/05 e s.m.i. che chiede di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale pari a diciotto metri quadrati per abitante. La limitazione richiesta ai soli servizi pubblici sarebbe pertanto in contrasto con le disposizioni di legge.

Piano delle Regole:

- 6 l'accoglimento della richiesta di una tempistica per l'esecuzione delle opere a scomputo, da concludersi tassativamente prima dell'avvio degli interventi urbanizzativi, presenta controindicazioni dal punto di vista cantieristico e logistico e potrebbe indurre situazioni a rischio per le opere a scomputo appena realizzate;
- 7 i commi 6 e 7 dell'art.19.1 sono tesi ad evitare l'utilizzo di specifiche finiture e/o elementi morfologici ritenuti non congrui al tipo di edificato tutelato; la dizione proposta è generica e si ritiene meno tutelante di quella di cui all'articolo in oggetto;
- 8 la proposta può essere parzialmente accolta, introducendo al comma in oggetto dell'art. 26 le parole: "in caso di recupero o trasformazione di aree già urbanizzate" prima di: "è consentita la monetizzazione fino al 30% delle quantità indicate, salvo il caso degli esercizi di vicinato, per i quali è ammessa fino al 100% solo in casi di comprovata impossibilità a reperire le aree";
- 9 relativamente a quanto osservato in relazione all'art. 32.2 si precisa che le previsioni del Piano Provinciale Cave approvato dalla Regione costituiscono una previsione sovraordinata che deve essere recepita nella strumentazione urbanistica comunale. I problemi e le criticità relative alla presenza della ATEg26 sono stati ben evidenziati nel Documento di Piano (cfr. relazione p.8.5 Cava: "Problematiche attuali" e "Prospettive future") ma si ribadisce che l'eliminazione o meno della previsione non è di competenza del PGT;
- 10 in relazione all'art.32.3 si precisa che in sede di PGT si è inteso istituire una semplice tutela delle aree che potranno essere interessate dal prolungamento della linea M3, ma che le scelte progettuali relative al tracciato della linea esulano dalla competenza comunale;
- 11 la richiesta di integrazione dell'art.36 con l'introduzione di una fascia di 50 mt libera da nuove urbanizzazioni per ogni area di sensibilità

paesistica pari o superiore alla quarta non è congruente, in quanto detto articolo tratta di una classificazione del territorio comunale secondo criteri di natura paesaggistica; detta classificazione è finalizzata a dare attuazione al Piano Territoriale Paesistico Regionale fornendo strumenti per una più attenta considerazione delle implicazioni paesaggistiche delle trasformazioni del territorio attraverso una analisi/valutazione dell'importanza del contesto;

- 12 La richiesta relativa all'applicazione del principio di perequazione urbanistica all'Ambito "E" non dà luogo a provvedere in quanto le previsioni di tale Ambito sono trattate esclusivamente a livello strategico, nella Relazione del Documento di Piano ed eliminate dagli altri Atti del PGT, in ottemperanza alle misure prescrittive contenute nel parere di conformità del PGT, favorevole condizionato, espresso dal PASM con deliberazione del C.D. n. 47 in data 18/12/2012;

#### Piano dei Servizi:

- 13 P. 4.1: il Parco Agricolo Sud Milano con deliberazione del proprio C.D. n.52 in data 19/12/06 ha approvato un contributo destinato al Comune di Pantigliate per il restauro della "villa Mora", condizionato all'individuazione all'interno del complesso di uno spazio adeguato per la realizzazione di un Punto Parco: la localizzazione del Punto Parco non può quindi essere modificata. Nulla osta che all'interno della riqualificazione del parco Chico Mendès possano essere previste le condizioni per la vendita diretta di prodotti del Parco Agricolo nell'ambito di banchi vendita, mercatini e altro;
- 14 P.10 la richiesta relativa alla sosta delle biciclette non dà luogo a provvedere in quanto è già contenuta nel paragrafo citato che prevede "il potenziamento dei manufatti per la sosta delle bici in corrispondenza di fermate del mezzo pubblico (esistenti o previste)" in cui sono comprese quelle della linea di trasporto citata.

#### Valutazione Ambientale Strategica

- 15 i riferimenti relativi alla ciclabile citata sono già stati eliminati nella 6° revisione della V.A.S. pubblicata in sede di adozione del PGT;
- 16 in riferimento ai punti 6 e 6.1 relativamente alla quantificazione della domanda di abitazioni, i dati e le previsioni contenuti nel PGT (cfr. p.5 della Relazione del Documento di Piano "La domanda di abitazioni"), fanno riferimento alle analisi effettuate per quanto riguarda i dati demografici ed i loro trend di sviluppo e ad analisi del CRESME e della Provincia per quanto riguarda gli scenari futuri.
- Si sottolinea che le previsioni di crescita non dipendono esclusivamente dal saldo naturale ma dipendono da altri fattori quali: il fabbisogno arretrato, il saldo migratorio e le previsioni di interventi che coinvolgono il territorio, quali le grandi opere infrastrutturali.
- Per quanto riguarda le valutazioni riferite alla dotazione di aree per servizi, i dati relativi alle attrezzature esistenti, dettagliatamente indicati nel Piano dei Servizi, dimostrano allo stato attuale una dotazione di attrezzature pubbliche di molto superiore a quella richiesta dalla legislazione vigente, dotazione che si conferma tale anche nello scenario di previsione del PGT. Le valutazioni espresse dall'osservante risultano pertanto ingiustificate.

#### Studio di Incidenza

- 17 art. 3.2: lo Studio di Incidenza riporta quanto contenuto nella Relazione del Documento di Piano inerente indirizzi e scenari futuri trattati a livello strategico, quali proposte da valutare nell'ambito di un percorso di



	<p>concertazione con gli organismi del Parco Agricolo Sud Milano. Si precisa che lo Studio di Incidenza rappresenta lo strumento tecnico richiesto dalla normativa per l'attuazione di una procedura di valutazione di Incidenza dello strumento urbanistico, per la quale si è già espressa con parere favorevole condizionato l'autorità competente, la Provincia, con sua deliberazione di Giunta n.82 in data 20 marzo 2012.</p> <p>Per le motivazioni sopra esposte, si propone di <b>respingere</b> l'osservazione per quanto concerne i punti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, di prendere atto che essa <b>non dà luogo a provvedere</b> per i punti di cui ai nn. 1, 4, 12, 14, 15 e di <b>accoglierla parzialmente</b> per quanto riguarda il punto di cui al n. 8, modificando il comma in oggetto dell'art.26 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole come sopra specificato.</p>
--	--

**Oss. n.5** – prot. 7329 in data 04/12/12

<i>proponente:</i>	<b>Marazzi Giovanbattista</b>	
<i>imm. interess.</i>	<i>indirizzo:</i> via Gramsci 9	<i>id. catastale:</i> F.5 mapp. 509 sub 1
<i>doc. interess.</i>	Piano delle Regole	
<i>sintesi contenuto:</i>	<p>L'osservante, proprietario di un immobile sito in zona “<b>RBD</b>” (ex zona B4 del PRG) facente parte del P.E. n.28 del 5/05/1071, che inizialmente prevedeva la costruzione di tre villette costituite da un piano seminterrato, un piano terra rialzato e un sottotetto non praticabile, riassume le vicende occorse che hanno portato alla realizzazione di una sola villetta, al frazionamento del lotto in due parti, nonché alle differenti modalità di calcolo della fabbricabilità negli strumenti che si sono succeduti. Da verifiche effettuate dall'osservante, la SLP realizzata è inferiore alle possibilità edificatorie del lotto previste nel PGT ed è intenzione dello scrivente utilizzare tale SLP per l'ampliamento della propria unità abitativa. Considerato che l'art. 20.3 “RBD - tessuto recente a bassa densità” con contempla tra gli interventi ammessi la nuova costruzione, chiede che venga valutata la possibilità di prevedere tra gli interventi ammessi anche la nuova costruzione ai sensi art. 27 della L.R.12/05 e s.m.i. Chiede anche la possibilità di inserire il lotto in zona omogenea assimilabile a “direzionale-terziario” per la realizzazione di una “attività di servizio alla residenza” come previsto dall'art.16 lett.a della normativa di P.R.G. compatibile con la destinazione d'uso della zona B4.</p>	

<i>proposta deduzioni:</i>	<p>Si propone di accogliere l'osservazione, per quanto riguarda il testo dell'art.20.3 introducendo le parole “ampliamento e nuova costruzione” dopo “ristrutturazione edilizia”.</p> <p>Il testo del secondo comma relativo agli interventi ammessi in zona RBD risulta così modificato:</p> <p>“- ristrutturazione edilizia, ampliamento e nuova costruzione, con mantenimento delle caratteristiche tipologiche esistenti, degli allineamenti prevalenti, dei materiali e delle finiture, conservazione e miglioramento della qualità del verde privato esistente, nel rispetto dei seguenti parametri: ...”</p> <p>Per quanto riguarda invece l'inserimento del lotto in zona direzionale-terziario si precisa che il lotto in oggetto si trova all'interno di una vasta zona residenziale, con caratteristiche unitarie e ben definite, e che le zone per le attività economiche sono localizzate in quattro ambiti produttivo/commerciale/terziario ben definiti e non limitrofi all'immobile in oggetto. Si ricorda che la zona RBD fa parte delle zone a prevalente destinazione residenziale (art.20) e vi possono essere insediati oltre alle abitazioni i relativi servizi nonché spazi e attrezzature di uso collettivo inseriti negli edifici residenziali. Per le funzioni non ammesse cfr. anche art. 22 della Normativa del Piano delle Regole.</p> <p>Per i suesposti motivi si propone di <b>accogliere parzialmente</b> l'osservazione</p>
----------------------------	---

---

modificando il testo dell'art. 20.3 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole come sopra riportato.

**Oss. n.6** – prot. 7369 in data 06/12/12

<i>proponente:</i>	<b>Solinas Antonello Paolo per Condominio via Risorgimento 37</b>
<i>imm. interess.</i>	<i>indirizzo:</i> viale Risorgimento 37 <i>id. catastale:</i> F.5 mapp. 271,293,567, 693,694
<i>doc. interess.</i>	Piano delle Regole
<i>sintesi contenuto:</i>	L'osservazione è riferita all'edificio articolato su 3 piani fuori terra (PT con destinazione commerciale, piani primo e secondo con destinazione residenziale). L'immobile ricade in zona " <b>RDS</b> – tessuto residenziale con prevalenti caratteristiche di disomogeneità", che prevede la possibilità di incremento della SLP esistente in misura pari al 20% se finalizzato al riallineamento in altezza rispetto ai fabbricati della cortina. Il fabbricato lato nord cui allinearsi in altezza (quota gronda) è articolato su 5 piani fuori terra (PT commerciale, piani primo, secondo, terzo e quarto mansardato con destinazione residenziale. I due piani aggiuntivi necessari per il riallineamento in altezza del fabbricato corrisponderebbero ad un incremento non inferiore al 66% della SLP esistente. Si chiede la revisione della norma del citato art. 20.4 prevedendo la possibilità di incremento della slp esistente in misura non inferiore al 66% (2/3); si chiede inoltre di innalzare il valore Rc al 50% della Sf del lotto, al fine di poter adeguatamente integrare la dotazione di parcheggi. <i>(L'osservazione propone gli stessi argomenti della n.3 e riguarda il medesimo oggetto)</i>
<i>proposta deduzioni:</i>	<p>L'edificio in oggetto è costituito da tre piani fuori terra ed ha la possibilità, prevista dall'art. 20.4, di riallinearsi in altezza al contiguo edificio di quattro piani fuori terra (oltre a sottotetto): la possibilità di riallineamento in altezza, è quindi riferita ad un solo piano aggiuntivo, in quanto le possibilità di utilizzo dell'eventuale sottotetto sono regolate dall'art.63 della L.R. 12/05 e s.m.i. Per consentire tale riallineamento si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, aumentando l'incremento della SLP previsto dall'articolo sopracitato della Normativa del Piano delle Regole dal 20% al <b>30%</b>. L'eventuale quota di SLP necessaria, eccedente il 30% stabilito e la SLP necessaria per realizzare l'ulteriore piano mansardato (nel caso non si voglia utilizzare la normativa per il recupero sottotetti di cui all'art.63 L.R.12/05 e s.m.i.) potrà essere reperita mediante i meccanismi di premialità e incentivazione previsti al Titolo VI del Piano delle Regole.</p> <p>Per criteri di equilibrio, si propone di aumentare conseguentemente al 30% anche il valore dell'incremento previsto nel medesimo articolo per interventi di pianificazione attuativa estesi ad almeno tre lotti contigui.</p> <p>Per quanto concerne la richiesta di aumento della superficie coperta ammessa, si propone di respingere tale istanza, in quanto non appare opportuno incrementare il valore indicato dalla norma per questo tipo di tessuto urbano, al fine di preservare un corretto rapporto tra gli spazi edificati.</p> <p>Si propone pertanto di <b>accogliere</b> parzialmente l'osservazione modificando gli incrementi di SLP previsti all'art. 20.4, dal 20% al <b>30%</b>.</p> <p>A maggior chiarezza del testo normativo, si propone anche di introdurre nell'ambito dell'art. 20, il richiamo alle possibilità di utilizzo dei meccanismi di premialità previsti al Titolo VI del Piano delle Regole, applicabili anche agli interventi edilizi sul tessuto edificato, nei limiti dei parametri urbanistici e/o morfologici stabiliti per ogni singola zona.</p>

	Per i suesposti motivi si propone di <b>accogliere parzialmente l'osservazione</b> , modificando il testo delle Norme Tecniche del Piano delle Regole come sopra specificato.
--	---

**Oss. n.7** – prot. 7373 in data 06/12/12

<i>proponente:</i>	<b>Gulti Claudio</b>
<i>imm. interess.</i>	<i>indirizzo:</i>
<i>doc. interess.</i>	<i>id. catastale:</i>
<i>sintesi</i>	Piano delle Regole
<i>contenuto:</i>	Visto l'art. 20.3 delle NTA del Piano delle Regole " <b>RBD</b> – tessuto a bassa densità", rilevata una mancata chiarezza circa gli interventi ammessi, fra i quali non sono esplicitati "la nuova costruzione e l'ampliamento", cosa che potrebbe non garantire il naturale rinnovo fisiologico del tessuto edilizio obsoleto, ritenendo i limiti di altezza stabiliti e il "mantenimento delle caratteristiche tipologiche esistenti" più che sufficienti a garantire l'indirizzo futuro, propone di modificare il testo dell'articolo in oggetto introducendo "nuova costruzione, ampliamento" prima di "ristrutturazione .."

<i>proposta deduzioni:</i>	La categoria della "ristrutturazione edilizia" come indicata nella legislazione regionale vigente (art. 27 lett. "d" della L.R.12/05 e s.m.i.), comprende anche la demolizione-ricostruzione parziale o totale dell'esistente. Al fine di una maggior chiarezza della norma si propone l'introduzione delle parole "ampliamento e nuova costruzione" dopo "ristrutturazione edilizia". Il testo del comma in oggetto risulta così modificato: "- ristrutturazione edilizia, ampliamento e nuova costruzione, con mantenimento delle caratteristiche tipologiche esistenti, degli allineamenti prevalenti, dei materiali e delle finiture, conservazione e miglioramento della qualità del verde privato esistente, nel rispetto dei seguenti parametri:" Per analogia, al fine di ottemperare la richiesta che è volta a rendere più chiara l'applicazione della norma di cui all'art.20, si propone di estendere la medesima <b>rettifica</b> anche agli artt. 20.2 "RNU – tessuto recente con caratteristiche scarsamente unitarie" e 20.4 "RDS – tessuto residenziale con prevalenti caratteristiche di forte disomogeneità" i cui testi risultano così modificati: "interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento e nuova costruzione, recupero sottotetti nei limiti e con le prescrizioni di cui all'art. 21." Per i suesposti motivi si propone di <b>accogliere l'osservazione</b> , modificando il testo delle Norme Tecniche del Piano delle Regole come sopra specificato.
----------------------------	---

**Oss. n.8** – prot. 7374 in data 06/12/12

<i>proponente:</i>	<b>Alberti Caterina</b> per sé e congiunti Savioni Delfina e Alberti Angelo
<i>imm. interess.</i>	<i>indirizzo:</i> Str. Paullese 1 <i>id. catastale:</i> F.5 mapp. 460,468,671
<i>doc. interess.</i>	Piano dei Servizi e Piano delle Regole
<i>sintesi</i>	La tav. 1R del piano delle regole riporta la previsione del Piano dei Servizi di individuazione di area destinata a servizi pubblici che interessa la proprietà confinante ad est, sulla quale sono in corso da tempo ampliamenti e modifiche edilizie rilevanti tese probabilmente alla trasformazione terziaria della originale destinazione residenziale. Il limite del retino colorato di delimitazione dell'area a servizi è esteso oltre il confine della proprietà interessata alle modifiche, sia a est

che a ovest, in quest'ultimo caso incidendo per una porzione sulla nostra area. Non siamo interessati a nessun tipo di variazione edilizio-urbanistica. Si chiede pertanto di riportare i limiti della previsione entro i confini della proprietà interessata dalla trasformazione.

<i>proposta deduzioni:</i>	Si propone di <b>accogliere l'osservazione</b> , stralciando la previsione puntuale di parcheggio pubblico, denominato PR103, dalle aree di proprietà, modificando conseguentemente gli Atti di PGT.
----------------------------	--

**Oss. n.9** – prot. 7401 in data 07/12/12

<i>proponente:</i>	<b>Azienda Agricola del Parco srl</b>
<i>imm. interess.</i>	<i>indirizzo:</i> <i>id. catastale:</i> F.6 mapp. 14,15,22 e 409
<i>doc. interess.</i>	Piano dei Servizi e Piano delle Regole
<i>sintesi contenuto:</i>	<p>Premette che l'Azienda è proprietaria del compendio immobiliare identificato, classificato dal Documento di Piano come "Ambito di Trasformazione E" interamente destinato a servizi e attrezzature pubbliche e di uso pubblico, nonché fatta oggetto di previsioni perequative, secondo cui l'eventuale cessione gratuita al Comune dei sedimi sarà compensata con il trasferimento dei "diritti edificatori teorici ad essi afferenti su aree di proprietà comunale in "Ambito di Trasformazione B". L'attuazione dell'Ambito "B" è poi subordinato alla destinazione del 40% della SLP ad edilizia convenzionata, alla realizzazione di indeterminate opere aggiuntive di riqualificazione all'esterno dell'Ambito, nonché ad una organizzazione interna del comparto edificatorio. Riguardo all'attuazione delle previsioni di entrambi gli Ambiti di Trasformazione è altresì previsto che in caso di inerzia nell'attuazione da parte della proprietà il Comune potrà procedere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- all'acquisizione delle aree dell'Ambito e alla cessione di diritti edificatori tramite gara di evidenza pubblica;</li><li>- all'acquisizione gratuita delle aree trasferendo d'ufficio i relativi diritti edificatori alle aree di concentrazione volumetrica indicate dal Piano Attuativo.</li></ul> <p>Innanzitutto l'osservante rileva come appaia non condivisibile e soprattutto inattuabile la previsione secondo cui la cessione gratuita delle aree dell'Ambito "E" sarebbe compensata con l'attribuzione di diritti edificatori localizzabili sull'Ambito "B". Al di là dell'esiguità dei diritti trasferibili, i medesimi andrebbero localizzati su aree che rimarrebbero di proprietà comunale e per le quali non è prevista alcuna SLP teorica, con l'obbligo quindi di acquisizione di diritti edificatori generati da altri comparti. Evidenziando l'insussistenza di interesse alla cessione delle aree e la conseguente inattuabilità della previsione, chiedono di modificare l'art. 5.2 della Normativa del Documento di Piano con la previsione che a compensazione della cessione gratuita al Comune delle aree dell'Ambito E saranno trasferite in permuta le aree di proprietà comunale dell'Ambito "B" variato nella disciplina di dettaglio come richiesto avanti. Il meccanismo garantirebbe l'effettiva possibilità di acquisizione delle aree e quindi l'appagamento dell'obiettivo di interesse pubblico; la variazione proposta potrebbe essere ulteriormente dettagliata, prevedendo a carico del cedente le aree dell'Ambito "E", la realizzazione di parte delle opere programmate, nel rispetto di un equilibrato contemperamento di interesse pubblico e privato, nell'ambito di una successiva convenzione.</p> <p>Si chiede pertanto che le previsioni di cui all'art.7.5 della normativa vengano stralciate o venga precisato che tali meccanismi non trovano applicazione nell'Ambito di trasformazione E.</p> <p>Relativamente alla disciplina dell'Ambito "B" risulterebbero esorbitanti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la determinazione della superficie da destinare ad edilizia convenzionata</li></ul>

nella percentuale del 40%, irragionevole particolarmente nell'attuale crisi congiunturale che rende sostanzialmente precluso per i potenziali fruitori l'accesso al credito.

- la previsione dell'onere di realizzazione di opere di qualificazione aggiuntive esterne al perimetro dell'Ambito, rappresenterebbe un limite ingiusto allo *ius aedificandi*, sia in riferimento alla normativa positiva in materia (artt. 14 e 46 L.R.12/05) ma anche alla disciplina di Piano (art.6 Normativa che impone tali oneri compensativi per le aree in adiacenza al Parco Sud Milano, con esonero dunque dell'area in esame), oltre a risultare priva di criteri di determinatezza, esponendo il soggetto attuatore al rischio di oneri di fatto insostenibili;

- la previsione di una stringente disciplina di dettaglio in ordine all'organizzazione interna dell'edificazione dell'Ambito, che costituisce vincolo alla discrezionalità dei soggetti attuatori in ordine allo sviluppo edilizio.

Si chiede che le predette previsioni vengano stralciate e/o venga esplicitato che le previsioni in ordine all'organizzazione interna del comparto sono meramente indicative e non costituiscono vincolo insuperabile in sede di progettazione e attuazione dell'edificazione dell'Ambito.

*proposta  
deduzioni:*

La parte dell'osservazione relativa all'Ambito "E" e ai meccanismi di perequazione ad esso connessi, **non dà luogo a provvedere**, in quanto, in ottemperanza al parere di conformità del PGT al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, favorevole condizionato a misure correttive e prescrittive agli Atti del PGT (cfr. deliberazione del C.D. del PASM n. 47 in data 18/12/2012), le previsioni di tale Ambito di Trasformazione vengono trattate esclusivamente a livello strategico, nella Relazione del Documento di Piano, come proposta da valutare in sede di variante al PTC del Parco ed eliminate dagli altri Atti del PGT.

Per quanto riguarda l'Ambito "B" e la quota prescritta del 40% di edilizia convenzionata, la norma ripropone una linea da tempo esistente nella strumentazione urbanistica di Pantigliate, finalizzata al soddisfacimento di segmenti diversificati della domanda di abitazione, e già da tempo attuata nell'ambito degli interventi di espansione.

Per quanto concerne le opere aggiuntive di compensazione prescritte nella normativa del Documento di Piano, si richiama il parere espresso da ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) Lombardia, in sede di 2° Conferenza di Valutazione con sua prot. 89568 in data 28/06/2012, nell'ambito del quale la riqualificazione di aree dell'Oasi del Fontanile era ritenuta presupposto fondamentale per la sostenibilità dell'intervento residenziale previsto nell'Ambito "B".

Per quanto concerne la disciplina di dettaglio delle aree, nella scheda "elementi morfologici ordinativi" sono contenute indicazioni vincolanti come l'individuazione di margini, fasce arboreo arbustive a tutela di elementi naturalistici rilevanti (cfr. prescrizioni per tale Ambito di Trasformazione contenute nella "Valutazione di compatibilità condizionata con il PTCP ex L.R.12/05 del Documento di Piano del PGT adottato con delibera C.C.42 del 19/09/12" deliberata dalla Giunta Provinciale con provvedimento n.22 in data 29/01/13), mentre altri elementi, come la proposta di un reticolo ordinativo della giacitura degli edifici, costituiscono indicazioni di rilevanza morfologica che dovranno essere adeguatamente sviluppate nell'ambito della pianificazione attuativa (cfr. testo pag. 13 della Normativa del Documento di Piano); le sagome esemplificative degli edifici, come tali, costituiscono un semplice esempio di organizzazione dello spazio.

Per le motivazioni sopra esposte si propone:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- di prendere atto che essa <b>non dà luogo a provvedere</b> per quanto attiene i meccanismi di perequazione legati all'Ambito di Trasformazione "E" stralciato in conformità alla disciplina del PTC del Parco Sud;</li> <li>- di <b>respingere l'osservazione</b> per quanto riguarda le <b>modifiche</b> richieste alle previsioni dell'Ambito di Trasformazione "B".</li> </ul>
--	--

**Oss. n.10** – prot. 7402 in data 07/12/12

<i>proponente:</i>	<b>Cave Grondone srl</b> in persona legale rappresentante Sig. Giuseppe Gallotta
<i>imm. interess.</i>	<i>indirizzo:</i> <i>id. catastale:</i> non specificata
<i>doc. interess.</i>	Piano delle Regole
<i>sintesi contenuto:</i>	<p>L'osservante premette che la Società aveva presentato istanza agli uffici regionali e provinciali competenti per l'inserimento nell'allora redigendo Piano Cave della Provincia di Milano, di un polo sito in Comune di Pantigliate, a seguito della soppressione del polo SL1 del Piano Cave del Consorzio Lodigiano. Richiamate le vicende susseguitasi in termini di pareri e di provvedimenti di approvazione relativi al Piano Cave, la Soc. scrivente dichiara di aver predisposto uno studio di fattibilità per un'area sita in Pantigliate, e presentato, previa raccolta del parere comunale, relativa istanza attuativa in sede regionale, il cui iter procedimentale sarebbe tuttora in corso. Pur incluso nei confini amministrativi del PASM il progetto non comprometterebbe aree soggette a speciali vincoli di tutela e la Società si renderebbe comunque disponibile all'adozione di ogni modifica progettuale che fosse ritenuta necessaria all'appagamento di esigenze di maggior tutela eventualmente manifestate dagli Enti competenti; in ogni caso gli atti di programmazione regionale in materia possono comunque superare previsioni di pianificazione sotto ordinata. Osserva come l'art. 32.2 del Piano delle Regole "fatte salve le previsioni del Piano provinciale Cave in tutto il territorio comunale è vietata l'apertura di nuove cave per il prelievo di sabbia, ghiaia e argilla", confligga con le determinazioni già assunte dall'A.C. con riguardo alla localizzazione del polo estrattivo e chiede lo stralcio di tali previsioni o quantomeno la precisazione che le medesime non trovano applicazione con riguardo alla rilocalizzazione del polo estrattivo prevista dal C.R. il 16/05/06 n.VIII/166 e d'interesse della scrivente Società.</p>

<i>proposta deduzioni:</i>	<p>L'art. 32.2 della normativa del Piano delle Regole enuncia il divieto dell'apertura di nuove cave in tutto il territorio comunale, fatte salve le previsioni del Piano Provinciale Cave che costituisce previsione sovraordinata. Il PGT recepisce le previsioni del Piano Cave approvato dalla Regione. Non si ravvisa pertanto alcuna conflittualità nel merito con istanze avanzate dalla Società e ancora all'attenzione degli Organi regionali.</p> <p>Per le motivazioni sopraesposte si propone di <b>respingere</b> l'osservazione.</p>
----------------------------	--

**Oss. n.11** – prot. 7405 in data 10/12/12

<i>proponente:</i>	<b>Isernia Ilaria</b>
<i>imm. interess.</i>	<i>indirizzo:</i> viale Risorgimento 3 <i>id. catastale:</i> F.4 mapp. 96-122 sub 702-703
<i>doc. interess.</i>	Piano dei Servizi e Piano delle Regole
<i>sintesi contenuto:</i>	L'osservante è proprietaria dell'immobile sito entro il N.A.F.1 Nuclei di Antica Formazione, costituito da una villetta monofamiliare e un rustico staccato posto al

termine del lotto. Il rustico, con tetto a spiovente verso la roggia, è attiguo a nord a fabbricato di altra proprietà adibito a più autorimesse, mentre a sud è attualmente staccato da altro rustico anch'esso adibito a autorimessa e anch'esso parallelo alla roggia.

Si richiede la possibilità di poter chiudere i due lati minori aperti del fabbricato accessorio per destinarlo ad autorimessa, lasciando invariata sagoma e copertura. La possibilità di destinare ad autorimessa lo spazio attiguo all'attuale rustico, lascerebbe invariato il carattere morfologico del fabbricato e di quelli attigui, già tutti adibiti ad autorimesse, riconnettendo il tessuto urbano.

*proposta  
deduzioni:*

L'osservazione non attiene ai contenuti del Piano di Governo del Territorio, ma alla regolazione dell'attività edilizia da parte del Comune. Si precisa che l'immobile in oggetto è compreso nel PRRIP1 Piano di recupero di iniziativa pubblica vigente e fatto salvo dal PGT.

L'osservazione **non dà** pertanto **luogo a provvedere**.

**Oss. n.12** – prot. 7411 in data 10/12/12

*proponente:*

**D'Ambra Giuseppe e Zanella Mariangela**

*imm. interess.*

*indirizzo:* via Galvani 6

*id. catastale:* F.6 mapp. 103

*doc. interess.*

Piano delle Regole

*sintesi*

*contenuto:*

Gli osservanti, proprietari di un immobile compreso nel P.R.G. vigente in zona D1 (zone artigianali e industriali di completamento), ricompresa nell'ambito del PGT in "ambiti di riorganizzazione funzionale produttivo/commerciale/terziario" chiedono siano valutate le seguenti richieste:

- 1 svincolo della residenza dall'attività produttiva;
- 2 cambio di destinazione d'uso da residenziale a commerciale/terziario/direzionale;
- 3 aumento volumetrico al 1° piano in quanto vi è una superficie a terrazzo estesa non utilizzata, al fine di permettere una migliore distribuzione e fruizione della stessa.

La richiesta è motivata dalla crisi del settore produttivo e consentirebbe una rifunzionalizzazione dell'esistente con riflessi sull'economia e sui livelli occupazionali locali.

*proposta  
deduzioni:*

L'immobile ricade in un ambito di riorganizzazione funzionale produttivo/commerciale/terziario in cui la residenza non è ammessa, salvo particolari condizioni (abitazione del proprietario o custode) e con precisi vincoli quantitativi (cfr. art.25 della Normativa del Piano delle Regole). La trasformazione di eventuale residenza presente nelle funzioni ammesse è quindi sempre possibile. Gli aumenti volumetrici richiesti non sono ammissibili per la residenza. Per i suesposti motivi si propone di **respingere** l'osservazione.

Oss. n.13 – prot. 7414 in data 10/12/12

<i>proponente:</i>	<b>Arrigoni Fermo a.u. Immobiliare Roverbella srl</b>
<i>imm. interess.</i>	<i>indirizzo:</i> località Roverbella <i>id. catastale:</i> F.1 mapp. 1,2,3,4,5,10 F.2 mapp. 1,2,4,5,6,8,10, 12,13,14,16,36,37,39,41, 42,45,50,51,52,53 F.3 mapp.29,32
<i>doc. interess.</i>	Piano delle Regole
<i>sintesi contenuto:</i>	<p>L'osservante, premesso di aver presentato delle proposte in sede di predisposizione del PGT (in data 13/02/07, febbraio 09 e da ultimo nel 2010) finalizzate a garantire la conservazione del complesso Roverbella, in quanto una modesta ulteriore possibilità edificatoria, in aggiunta ai preesistenti Piani di Recupero, avrebbe consentito una rivalorizzazione dei fondi necessari alla conservazione e ristrutturazione dell'esistente. La modesta edificazione richiesta, con caratteristiche agricole ed ecologiche, si ritiene non vada ad alterare l'aspetto ambientale della zona, ma eviterebbe l'ineluttabile degrado dell'esistente.</p> <p>Con l'occasione si segnala che la chiesa di S. Zenone non esiste più e che la cascina Roverbella non ha mai posseduto la tipologia "a corte" delle cascine lombarde, componendosi di singoli fabbricati che ricalcano la tipologia del "borgo agricolo" quale era fin dall'origine. Rispettando tali caratteristiche si dovrebbe poter realizzare ulteriori abitazioni, magari con annessi laboratori artigianali, valorizzando l'antico borgo agricolo che in epoca neppure troppo lontana, insieme a cascina Crosina contava più abitanti del nucleo di Pantigliate (tant'è che un locale al piano terra di una casa colonica era stato attrezzato a cappella e vi veniva celebrata una Messa nei giorni festivi). Si ripone nuovamente fiducia nella pubblica Amministrazione sul fatto che non possa limitare il proprio ruolo all'indicazione di vincoli conservativi di una proprietà privata senza contribuire ad evitarne la fatiscenza e il conseguente abbandono per mancanza di redditività.</p>
<i>proposta deduzioni:</i>	<p>Gli immobili della Cascina Roverbella rientrano interamente nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano, "territorio tutelato da uno specifico piano sovraordinato, le cui previsioni urbanistiche sono immediatamente vincolanti per chiunque e recepite di diritto negli strumenti urbanistici comunali", come esplicitato dal PASM nel parere espresso sul PGT con deliberazione del proprio C.D. n. 47 in data 18/12/2012.</p> <p>Per i suesposti motivi <b>l'osservazione non può essere accolta</b> in quanto si configura come richiesta di modifica alle previsioni del PTC vigente del Parco Agricolo Sud Milano.</p>



**PROPOSTA DI ADEGUAMENTO DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT  
ADOTTATO ALLE PRESCRIZIONI E OSSERVAZIONI CONTENUTE NELLA  
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' CONDIZIONATA CON IL PTCP  
ESPRESSO DALLA PROVINCIA (deliberazione Giunta Provinciale n.22 in data  
29/01/2013).**

**PROPOSTA DI ADEGUAMENTO DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT ADOTTATO ALLE PRESCRIZIONI E OSSERVAZIONI CONTENUTE NELLA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' CONDIZIONATA CON IL PTCP ESPRESSO DALLA PROVINCIA** (deliberazione Giunta Provinciale n.22 in data 29/01/2013).

Con deliberazione della G.P. n.22 in data 29/01/2013 la Provincia ha espresso, ai sensi degli artt. 12 e 13 della L.R. 12/05 il parere di compatibilità del Documento di Piano adottato al proprio PTCP, condizionandolo al recepimento delle indicazioni contenute nella relazione ad essa allegata (di cui si allega il testo integrale).

Si propone di accogliere sistematicamente tutte le richieste contenute nella Valutazione provinciale di compatibilità condizionata, in tema di approfondimento della trattazione, verifica, rettifica o integrazione al Documento di Piano, nonché di adeguamento delle previsioni del PGT a quanto disposto dal vigente PTC del Parco Agricolo Sud Milano relativamente al territorio compreso nel Parco regionale stesso.

Vengono conseguentemente apportate tutte le modifiche necessarie agli elaborati che costituiscono il Documento di Piano, nonché i necessari conseguenti adeguamenti agli altri Atti del PGT.

Seguono le proposte di adeguamento del Documento di Piano in forma di controdeduzioni riferite alle specifiche prescrizioni e osservazioni contenute nella Valutazione di compatibilità (cfr. paragrafi della Relazione Tecnica allegata G.P. Atti 10753).

*3.1 Quadro conoscitivo – aspetti paesistici*

*(primo capoverso)*

Per quanto riguarda l'approfondimento della trattazione dei centri storici nell'ambito del Documento di Piano, si integra la Relazione al capitolo 7 “Lo sviluppo della conurbazione – caratteristiche” introducendo, a seguito del punto 7.1 “Analisi del tessuto urbano” il **7.2 “Tessuto di memoria storica N.A.F.”**

In riferimento all'individuazione dei Nuclei di Antica Formazione, nel paragrafo introdotto si dà conto delle motivazioni che, sulla base della “Analisi storica del territorio” di cui al capitolo 3 della Relazione del Documento di Piano, hanno portato all'individuazione delle perimetrazioni dei N.A.F. stessi contenute nel Piano delle Regole, con scostamenti sia in positivo che in negativo rispetto alla perimetrazione contenuta nel PTCP (cfr. gli artt. 16, 17, 18 e 19 della Normativa citata e le tavv. 1R, 2R e 3R del Piano delle Regole).

In relazione alle prescrizioni di tutela di cui al **Titolo III della normativa del PPR** Piano Paesaggistico Regionale, che sono immediatamente operative e prevalenti ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs. 42/2004, il PGT ne recepisce la prevalenza all'art. 3.1 della Normativa del Documento di Piano.

In merito ai singoli articoli del medesimo Titolo III riferibili al territorio di Pantigliate, le disposizioni e tutele in essi esplicitate sono rispettate nella disciplina del PGT.

In riferimento agli ambiti di degrado paesistico, esistente e potenziale, la Relazione del Documento di Piano è stata integrata con il punto 8.6 “Ambiti di degrado esistenti

e potenziali” cui si rimanda, e gli elaborati cartografici conoscitivo ricognitivi (tav. 12 del Documento di Piano) sono stati integrati con tale indicazione.

Sul tema ecologico-ambientale (*secondo capoverso*)

Si è provveduto ad integrare la Relazione del Documento di Piano al Capitolo 8, con il punto 8.7 “Connessioni con le Reti Ecologiche”, che integra la trattazione del tema delle connessioni ecologiche, tenuto conto dell’Allegato alla DGR 8/8515 in data 26/11/2008 “Modalità per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti Locali”;

(*terzo capoverso*)

La cartografia dei vincoli è stata aggiornata riportando nella tav. 5 “Repertorio dei vincoli” e nella 1R del Piano delle Regole l’indicazione grafica delle fasce di rispetto del reticolo di bonifica in aggiunta a quelle già presenti relative al reticolo idrico minore. Si è conseguentemente introdotto nella Norme Tecniche del Piano delle Regole l’art. 4.2 lett.c .

Per quanto riguarda le fasce di rispetto della testa e dell’asta dei fontanili non ricompresi nel perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, si precisa che per il fontanile Saresano (Oasi del Fontanile) i vincoli erano già indicati (si è estesa la fascia relativa all’asta fino ai 200 mt. comprendendo anche il tratto coperto dalla viabilità), mentre il fontanile riportato nella cartografia del PTCP a sud del Cimitero, non risulta più attivo da tempo ed è inglobato nel tessuto urbano.

(*quarto capoverso*)

La prescrizione contenuta nella delibera G.P. n. 82/12 relativa alla Valutazione di Incidenza, già recepita in sede di adozione del PGT, è stata ulteriormente specificata per quanto riguarda l’utilizzo di specie arboree e arbustive autoctone di cui al Repertorio B del PTCP sia nelle schede relative agli Ambiti di Trasformazione contenute nella Normativa del Documento di Piano all’art.8, che all’art. 38.1 della Normativa del Piano delle Regole.

Nella scheda dell’Ambito “D” si è fatto riferimento alle alberature nei parcheggi.

Si sono integrate le schede di cui all’ art.8 della Normativa del Documento di Piano con le precisazioni inerenti i riferimenti alle fasce riparie.

### 3.2 Quadro strategico e determinazioni di Piano

Gli indirizzi per il sistema ambientale in coerenza con gli obiettivi del PTCP sono indicati al capitolo 13 della relazione del Documento di Piano: 13.2 “indirizzi per il sistema ambientale”. Le indicazioni utili alla tutela e conservazione degli elementi costitutivi del paesaggio agrario sono contenute nell’art. 33 della Normativa del Piano delle Regole “Aree del sistema agricolo – elementi tutelati”.

#### 3.2.1 Ambiti di trasformazione

(*primo capoverso*)

Gli Ambiti di Trasformazione prospicienti lo spazio agricolo (Ambiti “A” e “C”) prevedono già la fascia di mitigazione di 15 metri richiesta dalla Provincia in sede di Valutazione di Incidenza di cui alla deliberazione G.P. n.82/12; si è provveduto in questa sede a specificare l’utilizzo di elementi arboreo-arbustivi di specie autoctone, con riferimento al Repertorio “B” del PTCP.

Per quanto riguarda gli Ambiti che risultano interessati da fontanili e rogge si sono introdotte puntuali indicazioni tese al recupero e alla valorizzazione ecologico naturalistica del contesto in cui si collocano, disciplinando la conservazione e riqualificazione della vegetazione di ripa dove già presente e, dove non presente, prevedendo adeguate fasce di mitigazione arboreo-arbustive con riferimento alle specie di cui al Rep. B allegato al PTCP.

*(secondo capoverso)*

l'Ambito di Trasformazione "E" è stato stralciato, uniformandosi alla disciplina del Parco Agricolo Sud Milano.

Nella Relazione del Documento di Piano, al capitolo 14, viene proposto in alternativa uno scenario futuro di indirizzo che consiste in un'estensione delle aree destinate a "parco urbano e attrezzature sportive" individuate oggi dal Piano dei Servizi, per la costituzione di un polo ludico-sportivo.

Tale proposta dovrà essere valutata di concerto con gli Organismi del Parco in sede di variante generale al P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano.

*(terzo capoverso)*

In relazione all'Ambito di Trasformazione "B" si specifica innanzi tutto che sia il fontanile di Pantigliate che la Calchera bassa risultano esterni al perimetro dell'Ambito, essendo adiacenti al margine est del medesimo. Le quantità di aree a verde dell'Ambito sono già specificate (mq. 6.935) nella scheda contenuta nella Normativa del Documento di Piano art. 8.2 e puntualmente individuate.

Si è provveduto a integrare la scheda stessa con maggiori specificazioni inerenti la valorizzazione ecologico naturalistica in riferimento all'art.34 del PTCP e alle specie arboree e arbustive da impiegare, in riferimento al Repertorio "B" del PTCP.

Relativamente al fontanile Saresano si specifica che esso è esterno all'Ambito "B" e compreso nell'area denominata Oasi del Fontanile: fasce di salvaguardia di 50 mt dalla testa del fontanile e 25 mt per i primi 200 mt dell'asta, già indicati nella tavola 5 "repertorio dei vincoli" del Documento di Piano, vengono riportate anche nella scheda 8.2 della Normativa del Documento di Piano relativa all'Ambito "B".

In relazione alle modalità di valorizzazione dei corsi d'acqua presenti ai margini dell'Ambito e nell'Oasi del Fontanile (opere di compensazione ambientale disciplinate dagli artt. 6 e 7.4 della Normativa del Documento di Piano che dovranno essere previste nelle convenzioni per la realizzazione degli interventi residenziali dell'Ambito), si introduce il riferimento agli indirizzi di cui all'art.46 del PTCP nonché all'Appendice "B" della D.G.R. IX/2727 del 22/12/11 per quanto riguarda le modalità attuative

#### 3.2.4 Alberi monumentali

La tavola 5 del Documento di Piano è stata aggiornata con la posizione dell'albero monumentale individuato (*populus nigra* con circonferenza di mt. 5,04 misurata ad altezza di 1 mt da terra), posizione che si conferma discostarsi da quella indicata nella tav. 3h del PTCP vigente.

Si è altresì introdotta la necessaria fascia di rispetto, ai sensi dell'art. 65 della Normativa del PTCP, definendo nella Normativa del Piano delle Regole anche le attività non consentite nell'area di tutela (art. 4.1 lett."i" e 38.2 del Piano delle Regole).

3.3.2 Nella tav. 5 “repertorio dei vincoli” del Documento di Piano, sono già indicate le fasce di rispetto per i corsi d’acqua del reticolo idrico minore sul quale vigono i vincoli di polizia idraulica. Si sono indicate ulteriori fasce di rispetto di mt. 5 per lato dagli argini, per i corsi d’acqua di maggior valenza idraulica e geomorfologica appartenenti al reticolo di bonifica del Consorzio Est Ticino Villoresi (cfr. anche tavole relative alla Componente geologica, idrogeologica e sismica di cui all’art. 57 L.R.12/05 e s.m.i.)

**PROPOSTA DI ADEGUAMENTO DEGLI ATTI DEL PGT AL PARERE DI  
CONFORMITA' CONDIZIONATO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**  
(deliberazione C.D. n.47 in data 18/12/2012).

## **PROPOSTA DI ADEGUAMENTO DEGLI ATTI DEL PGT AL PARERE DI CONFORMITA' CONDIZIONATO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO (deliberazione C.D. n.47 in data 18/12/2012).**

Con deliberazione del Consiglio Direttivo n.47 in data 18/12/2012, il PASM ha espresso il parere di conformità condizionato del PGT adottato al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco Agricolo Sud Milano (di cui si allega il testo integrale).

Si propone di accogliere sistematicamente tutte le richieste di rettifica o integrazione rivolte ad assicurare la piena efficacia degli effetti del Piano di Coordinamento Territoriale del Parco Agricolo Sud Milano.

Seguono le proposte di adeguamento degli Atti del PGT in forma di controdeduzioni al Parere in riferimento alle richieste specifiche di modifica e di integrazione contenute nella tabella "Misure correttive e prescrittive degli Atti del PGT", parte integrante della deliberazione C.D. 47/12:

### **DOCUMENTO DI PIANO**

#### Relazione

- Nel capitolo della Relazione relativo alla pianificazione sovraordinata, il p.2.3 "La pianificazione del Parco Agricolo Sud Milano" viene integrato e modificato in relazione ai seguenti punti:
  - o si rettifica il richiamo alla L.R.16/07/07 n.16 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi" in cui è confluita la L.R. 23/04/90 n.24 di istituzione del Parco Agricolo Sud Milano
  - o si include il richiamo al Piano di Settore Agricolo del Parco (P.S.A.) strumento di attuazione del PTC del PASM approvato con deliberazione del C.D. 17/07/07 n.33 ai sensi art.7 delle N.T.A.
  - o si rettifica ove necessario e si integra completandolo, il richiamo agli articoli riferiti alla disciplina del P.T.C. che interessa il territorio di Pantigliate
- si modifica il capitolo 14 "Ambiti di Trasformazione" al p.14.3 "Ambito di Trasformazione per attrezzature pubbliche" stralciando l'Ambito "E".  
Si propone in alternativa uno scenario futuro di indirizzo che consiste in un'estensione delle aree destinate a "parco urbano e attrezzature sportive" individuate oggi dal Piano dei Servizi, per la costituzione di un polo ludico-sportivo.  
Tale proposta dovrà essere valutata di concerto con gli Organismi del Parco in sede di variante generale al P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano.

#### Elaborati cartografici

- nelle tavole del Documento di Piano viene stralciato l'Ambito "E", mantenendo unicamente nell'ambito del Parco, l'indicazione di aree destinate a "parco urbano e attrezzature sportive", dimensionate in modo da consentire la ricollocazione dell'attuale centro sportivo entro un'area strutturata a parco urbano;

- viene individuato, in conformità al PTC del Parco, il fontanile non attivo di cui esiste traccia a nord di Cascina Nuova, per il quale si disciplinano le relative fasce di tutela; per quanto riguarda il fontanile “Parazzola” esso risulta già individuato e disciplinato;
- le legende delle tavv. 3 e 5 vengono rettificate e integrate come richiesto;
- in riferimento alla tav.23: il titolo è stato meglio specificato scindendo le due indicazioni relative all’interesse storico e paesistico relativamente agli insediamenti rurali; si sono introdotti riferimenti storici relativi alla Cascina Cassinazza; i perimetri delle aree da assoggettare a P.R. (in caso di intervento di ristrutturazione edilizia - art. 31.3 normativa Piano delle Regole) sono stati conformati, ove necessario, a quelli del PTC del Parco.

#### Normativa

- l’art.3 è stato integrato con i riferimenti alla disciplina del PTC del Parco;
- gli artt. 5 e 7 sono stati modificati eliminando i riferimenti all’Ambito “E” stralciato e si è stralciato il punto relativo alla compensazione urbanistica;
- la scheda relativa all’Ambito di Trasformazione “E - attrezzature pubbliche” (art.8) è stata stralciata.

### **PIANO DEI SERVIZI**

#### Relazione

- vengono esclusi tutti i riferimenti all’Ambito di Trasformazione “E” stralciato;
- l’area V38 (ex ambito “E”) viene sostituita dalla previsione di un’area a “parco urbano e attrezzature sportive” al cui interno saranno rilocalizzate le attrezzature sportive esistenti a lato della via Marconi;
- vengono conseguentemente modificati i dati di superficie dei servizi e le relative tabelle.

#### Elaborati cartografici

- viene stralciata dalla tav. 2S la previsione dell’Ambito di Trasformazione “E” e inclusa un’area destinata a “parco urbano e attrezzature sportive”, dimensionata in modo da consentire la ricollocazione prevista dell’attuale centro sportivo.

### **PIANO DELLE REGOLE**

#### Elaborati cartografici

- viene stralciata la previsione dell’Ambito di Trasformazione “E”;
- le perimetrazioni degli “insediamenti rurali isolati di interesse paesistico” e dei “manufatti della storia agraria” vengono conformate a quelle indicate nella cartografia del PTC del Parco;
- l’indicazione della “Riserva naturale Sorgenti della Muzzetta” viene sostituita da quelle degli artt. 1 e 32 della normativa del Parco;
- vengono riportati, anche nella tav. 1R, in conformità al PTC del Parco, i fontanili esistenti con le relative fasce di rispetto;



## Norme Tecniche di Attuazione

- al Titolo II Disciplina dei vincoli, art. 4.1 viene sostituito il riferimento di cui alla lett. “e” riferito alla “Riserva naturale Sorgenti della Muzzetta”; alla lett. “g” si integra il riferimento alla disciplina del Parco evidenziando la prevalenza delle previsioni urbanistiche del P.T.C.;
- gli artt. 6 “Interventi su aree di fabbricati e impianti dismessi” e 27 “Mutamenti di destinazione d’uso” vengono integrati con il richiamo alle disposizioni del Parco e all’assoggettamento ad Autorizzazione Paesaggistica ex D.Lgs 42/04 e pareri del Parco, ove previsto, relativamente agli eventuali interventi e/o mutamenti di destinazione d’uso in territorio del Parco stesso;
- l’art. 31.3 “Insediamenti rurali isolati di interesse paesistico” viene integrato con il richiamo alla Cascina Cassinazza, soggetta a Piano di Recupero vigente;
- l’art. 31.4 “Insediamenti rurali isolati di memoria storica con presenza di manufatti della storia agraria” viene integrato con il riferimento all’art.25 delle N.T.A. del PTC del Parco;
- all’art. 32.2 “Attività estrattive o connesse alla lavorazione di inerti” viene specificato che le aree destinate fin d’ora ad “attrezzature pubbliche per la fruizione” al termine della coltivazione di cava, dovranno essere verificate con l’Ente gestore del Parco nell’ambito del progetto di recupero dell’ambito estrattivo, finalizzato alla rinaturalizzazione dell’area.
- l’art.33 “Aree del sistema agricolo – elementi tutelati” al punto “corpi idrici: teste e aste di fontanili” viene integrato con lo specifico riferimento ai contenuti dell’art.41 della normativa del PTC del Parco;
- all’art.35 vengono esclusi i riferimenti alla Riserva naturale Sorgenti della Muzzetta e inseriti i riferimenti al Piano di Gestione del S.I.C. nonché il richiamo agli artt. 1 e 32 della normativa del Parco;
- agli artt. 47 “Modalità di applicazione della perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica” e 48 “Regolamentazione dei diritti edificatori”: l’integrazione richiesta di specificazione che i meccanismi che prevedono l’attribuzione di indici di utilizzazione territoriale e/o SLP teoriche alle aree degli ambiti di trasformazione, non si applicano nei territori del Parco Agricolo Sud Milano, non risulta più necessaria a seguito dello stralcio dell’Ambito di Trasformazione “E – servizi”, unico ricadente nel territorio del Parco.

Si è inoltre provveduto ad utilizzare segni grafici maggiormente visibili per l’indicazione del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, nonché a perimetrare le aree di cui agli artt. 1 e 32 della Normativa del PTC del Parco, in tutti gli elaborati del PGT interessati.

Si propone di apportare le necessarie modifiche, conseguenti all’adeguamento al parere di conformità condizionato del Parco, a tutti gli elaborati di PGT interessati.

Tav. 14

classificazione del territorio comunale secondo criteri di natura paesaggistica; detta classificazione è finalizzata a dare attuazione al Piano Territoriale Paesistico Regionale fornendo strumenti per una più attenta considerazione delle implicazioni paesaggistiche delle trasformazioni del territorio attraverso una analisi/valutazione dell'importanza del contesto;

nella tav. 14 vengono indicate come appartenenti alla classe 5 le seguenti aree precedentemente classificate in classe 4, in adeguamento alle perimetrazioni contenute nel PTC del PASM :

- l'area di cui all'art. 32 della Normativa del PTC del Parco "zona di transizione tra le aree della produzione agraria e le zone di interesse naturalistico";
- l'area del manufatto della storia agraria di cui all'art. 41 della Normativa del PTC del Parco (ex "molino di sopra");
- si sono inoltre conformati, ove necessario, i perimetri delle aree interessate dalle Cascine, "insediamenti rurali isolati di interesse paesistico" ex art. 39 della Normativa del PTC a quelli contenuti nel PTC stesso.

**PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ALL' OSSERVAZIONE DI ARPA  
LOMBARDIA (AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE  
DELL'AMBIENTE) (prot. 171664 in data 10/12/12)**

**PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ALL' OSSERVAZIONE DI ARPA LOMBARDIA (AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE) (prot. 171664 in data 10/12/12)**

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Lombardia, con sua prot. 171664 in data 10 dicembre 2012 ha trasmesso le proprie osservazioni al PGT adottato in riferimento al Documento di Piano (si allega il testo integrale).

Si propone di accogliere le richieste formulate, relative all'individuazione delle azioni di mitigazione e compensazione degli effetti di piano sull'ambiente.

Vengono conseguentemente apportate le necessarie modifiche agli elaborati che costituiscono il Documento di Piano, nonché i conseguenti adeguamenti agli altri Atti del PGT.

Seguono le proposte di adeguamento in forma di controdeduzioni in riferimento agli specifici argomenti trattati nel testo della relazione di osservazione, redatta dalla U.O. Monitoraggi Ambientali:

#### Aria e energia

In riferimento al conseguimento del fine di ridurre gli elementi inquinanti in atmosfera e i consumi energetici, le proposte di incentivazione indicate sono contenute nella Normativa del Piano delle Regole sia al Titolo VI "Incentivi per il raggiungimento degli obiettivi di piano" con particolare riferimento agli artt. 43 e 44, che al Titolo V "Requisiti minimi di efficienza energetica, utilizzo di fonti rinnovabili e riduzione dell'inquinamento luminoso" agli artt. 39 e 40.

#### Acqua

L'incentivazione proposta del recupero delle acque meteoriche è prevista nella normativa sopracitata, all'art. 44.

#### Compensazione ambientale

La compensazione ambientale è prevista all'art.6 della Normativa del Documento di Piano: il testo della disciplina relativa è stato integrato con il riferimento alla tav. 13 del Documento di Piano "Schema degli interventi sul sistema paesaggistico", per un quadro progettuale d'insieme delle aree da rinaturalizzare.

La tav. 13 è stata integrata con l'indicazione riferita alle aree e agli elementi con opportunità di riequilibrio ecologico nell'ambito dei quali effettuare la rinaturalizzazione del territorio mediante la compensazione ambientale.

Nell'art.6 sopra citato si è anche esplicitato, in relazione all'entità dei singoli interventi di compensazione ambientale da prevedere nelle convenzioni, il criterio di proporzionalità al consumo di suolo e agli impatti ambientali prevedibili.

Nelle schede dell'art.8 della Normativa del Documento di Piano relative agli Ambiti di Trasformazione, sono state specificate maggiormente le opere di compensazione ambientale previste e i riferimenti agli indirizzi per la progettazione di tali interventi.

## Ambiti di Trasformazione

Si precisa che il Comune è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale approvato con deliberazione CC n.7 in data 22/03/2012: le richieste conseguenti alla sua ipotizzata mancanza, non danno pertanto luogo a provvedere.

### Ambito "B"

In relazione alla sostenibilità ambientale dell'intervento previsto, condizionata alla riqualificazione dell'area "Oasi del Fontanile", la scheda dell'art. 8.2 della Normativa del Documento di Piano è stata modificata e integrata mediante una più attenta specificazione delle opere di compensazione ambientale che devono essere previste nelle convenzioni da stipulare per l'attuazione dell'Ambito.

### Ambito "E"

E' stato stralciato per uniformare il piano alla normativa del Parco Agricolo Sud Milano.

Si propone pertanto di apportare le necessarie modifiche conseguenti all'accoglimento delle proposte formulate dall'ARPA, a tutti gli elaborati di PGT interessati.

## **PROPOSTA DI MODIFICA AGLI ATTI DI PGT PER LA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI**

- 1 - correzione della perimetrazione dell'area esistente del parco Chico Mendès per quanto riguarda l'area denominata "V10":
  - nella ricognizione delle attrezzature esistenti Tav.11 del Documento di Piano "Situazione esistente offerta attrezzature pubbliche e di uso pubblico" e Tav.1S del Piano dei Servizi con il medesimo titolo;
  
- 2 - rettifica perimetrazione – verde di connessione viabilità – urbanizzato: aree V21 e V31:
  - nella Tav.2S “.Offerta attrezzature pubbliche e di uso pubblico esistenti e di progetto”.
  
- 3 - conseguente correzione dei dati relativi alle superfici delle attrezzature pubbliche nelle tabelle ricognitive di cui al p.13 della Relazione del Piano dei Servizi e nelle tabelle contenute nella medesima relazione, relative agli standard.